

**Legge regionale 17 maggio 2012, n. 14.**

**"Modifica alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".**

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale  
ha approvato*

*Il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

*Art. 1  
(Sostituzione dell'articolo 17  
della l.r. 2/2005)*

**1.** L'articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Profili formativi dei contratti di apprendistato)

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), la Giunta regionale disciplina:

- a) i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, integrativa della formazione professionalizzante e di mestiere, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, al fine dell'acquisizione di competenze di base e trasversali;
- c) i profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative."

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.

Ancona, lì 17 Maggio 2012

IL PRESIDENTE  
(Gian Mario Spacca)

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
  - b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
- a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**
- \* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale, n. 182 del 6 marzo 2012;
  - \* Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Latini n. 140 del 11 ottobre 2011;
  - \* Relazione della III Commissione assembleare permanente del 18 aprile 2012;
  - \* Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro del 7 maggio 2012;
  - \* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 maggio 2012, n. 78

Legge regionale 17 maggio 2012, n